



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DI LAVORI NONCHÉ DI PRESTATORI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI.

Capo I – NORME DI CARATTERE GENERALE

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha ad oggetto le modalità di formazione e gestione dell'Elenco degli Operatori Economici, sulla piattaforma Maggioli, distinto per operatori economici esecutori di lavori e per operatori economici prestatori di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1 D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, ai fini dell'affidamento diretto o a mezzo di procedura negoziata in base alle soglie dettate dall'art. 35 del Codice dei Contratti pubblici.

Ai sensi del presente Regolamento, le istanze di iscrizione all'Elenco degli operatori economici qualificati (di seguito per brevità definito "Elenco"), le relative dichiarazioni e documentazione forniti dai soggetti interessati, hanno lo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di iscriversi al citato Elenco e partecipare, se selezionati, alle procedure di affidamento sopra individuate senza che la mera iscrizione comporti alcun vincolo in capo al Provveditorato per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

L'istituzione dell'Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e regolamentari.

2. COSTITUZIONE DELL'ELENCO E DURATA

L'elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per Sicilia e Calabria, in qualità di Stazione Appaltante, di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti nel rispetto del criterio di rotazione prescelto i nomi degli operatori da invitare a procedure di affidamento diretto e negoziate.

L'elenco è **unico** per i due ambiti regionali di competenza del Provveditorato e precisamente per la Sicilia e per la Calabria. Gli operatori economici non potranno quindi selezionare una delle due regioni ma la loro iscrizione avrà valore per entrambe le regioni.

L'avviso è pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili www.mit.gov.it nella Sezione "Amministrazione trasparente" e dal menu "Bandi di gara e contratti" sottosezione Elenco Operatori

economici e sul portale appalti al link <https://portaleappalti.mit.gov.it> – sezione Elenco operatori economici > Bandi e avvisi d'iscrizione.

L'Elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto consentendo all'O.E. interessato di iscriversi, a mezzo l'uso della piattaforma Maggioli, in qualsiasi momento dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco.

L'elenco, non appena costituito sarà costantemente aggiornato mediante l'inserimento degli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta e l'eventuale aggiornamento dei dati relativi ai soggetti già inseriti in elenco, che ne facciano apposita richiesta.

L'Operatore economico sarà ammesso all'iscrizione previo esame e valutazione della documentazione prodotta e a conclusione della istruttoria e comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, rispettando l'ordine cronologico di presentazione della domanda alla piattaforma.

SEZIONE - LAVORI

CAPO II – ELENCO O. E. PER AFFIDAMENTI DI LAVORI

3. SOGGETTI AMMESSI ALL'ELENCO DEGLI ESECUTORI DI LAVORI

L'iscrizione all'elenco degli operatori economici esecutori di lavori è consentita ai seguenti soggetti di cui all'art.45 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

4. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO O.E. - AFFIDAMENTO – LAVORI

Gli operatori economici per l'affidamento dei lavori, in riferimento alla fascia di importo a cui intendono iscriversi, devono possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti di Carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti Pubblici:

- insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

c) insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Nel caso di Consorzio, l'assenza delle cause di esclusione deve sussistere sia per il Consorzio sia per ciascuna impresa consorziata.

b) Requisiti di idoneità Professionale ai sensi dell'art. 83 c.1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici:

- iscrizione, ove prevista dalla propria natura giuridica, alla C.C.I.A.A. della provincia in cui il soggetto ha sede o analogo registro di altro Stato membro della U.E., ovvero iscrizione ad altro Albo previsto dalle norme vigenti, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del presente avviso;

c) Requisiti di Capacità economica e finanziaria e Capacità tecniche e professionali, rispettivamente ai sensi dell'art. 83 lett. b) e c) (livelli minimi di fatturato ed esperienza):

- **per lavori di importo inferiore a 150.000 euro (Iscrizione SENZA SOA):** possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (*vigente fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici*) ovvero attestazione SOA, in corso di validità, per le categorie e le fasce di importo per le quali si richiede l'iscrizione, a tal fine dovrà dichiarare:

1. Elenco con i relativi importi dei principali lavori svolti nell'ultimo quinquennio, analoghi alle categorie merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione o qualora l'attività sia esercitata da meno di 5 anni l'operatore economico deve fornire idonea documentazione in grado di dimostrare l'entità economica delle commesse svolte;
2. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente negli ultimi 5 anni o qualora l'operatore economico eserciti l'attività da meno di 5 anni, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente dall'inizio dell'attività;
3. Tipologia del Contratto Nazionale applicato;
4. Descrizione dell'attrezzatura tecnica e strumentale in possesso dell'operatore economico che dovrà essere adeguata all'esecuzione dei lavori nella categoria merceologica e per la quale viene richiesta l'iscrizione;
5. Dichiarazione relativa al fatturato globale negli ultimi 5 esercizi ovvero, qualora l'attività sia esercitata da meno di 5 anni, al fatturato conseguito dall'inizio dell'attività.

- **per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016:** possesso di attestazione SOA, in corso di validità ai sensi della normativa vigente, per le categorie e le classi per le quali si richiede l'iscrizione.

5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO e AFFIDAMENTO - LAVORI

L'elenco è suddiviso in categorie di lavori e classi ai quali ciascun Operatore economico in possesso dei necessari requisiti può chiedere di essere iscritto.

Gli appalti relativamente ai Lavori verranno affidati come segue:

- a mezzo **AFFIDAMENTO DIRETTO** per importi inferiori a 150.000,00 € previo confronto concorrenziale di almeno n. 5 operatori;

- da affidarsi a mezzo **PROCEDURA NEGOZIATA** per importi pari o superiori a 150.000,00 € e inferiori a 1.000.000,00 € previo confronto concorrenziale di almeno n. 10 operatori;

- da affidarsi a mezzo **PROCEDURA NEGOZIATA** per importi pari o superiori a 1.000.000,00 € e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. previo confronto concorrenziale di almeno n. 15 operatori;

Per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria si farà ricorso alla PROCEDURA APERTA.

E' ammessa l'iscrizione all'operatore economico esclusivamente in forma singola, fermo restando la partecipazione alle procedura di gara nelle quali viene invitato in una delle forme di raggruppamento previste dall'art. 48 del Codice dei Contratti pubblici. In quest'ultima ipotesi gli altri operatori economici costituenti il raggruppamento possono non essere iscritti nell'elenco.

6. UTILIZZAZIONE DEGLI ELENCHI E CRITERIO DI ROTAZIONE - LAVORI

L'elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento diretto e negoziate ai sensi della normativa vigente in tema di contratti pubblici.

In base alle categorie e relative fasce di importo richieste per lo specifico affidamento, il Provveditorato seleziona, di volta in volta, gli operatori economici iscritti nell'elenco in base alla natura della prestazione e all'importo della stessa, utilizzando il criterio di Rotazione denominato (R2) "IN BASE A INVITI, CON ACCREDITAMENTO INVITI VIRTUALI".

Restano ferme le disposizioni dettate dal D.L. 98/2011 convertito in L.111/2011 in materia di Sistema Accentrato delle Manutenzioni (c.d. Manutentore Unico) con riferimento Interventi immobili in uso dell'Amministrazione dello Stato.

In fase di selezione degli operatori da invitare, il sistema informativo applica algoritmi di perequazione alle nuove iscrizioni (cosiddetti "inviti virtuali"¹), al fine di evitare che le stesse beneficino di un vantaggio di posizione rispetto agli operatori già inseriti in elenco.

Agli operatori economici viene assegnato un numero d'ordine in base alla data e ora di arrivo della domanda di iscrizione.

Il sistema informativo assicura la rotazione degli inviti estraendo dall'elenco complessivo una sequenza di operatori economici in ordine inverso rispetto al numero di inviti già ricevuti per la categoria o prestazione prevalente della gara, alle penalità assegnate dal Provveditorato² e al numero di inviti virtuali accreditati al momento dell'attivazione³ in elenco.

¹ L'invito virtuale corrisponde al numero di gare a cui l'Operatore economico sarebbe stato invitato se fosse stato iscritto dalla data di attivazione dell'albo. È un meccanismo compensativo che rappresenta il numero massimo di inviti presente nell'elenco ed attribuito ad un nuovo Operatore economico all'atto della sua attivazione, finalizzato al porre il nuovo Operatore economico al medesimo livello di coloro che hanno ricevuto un maggior numero di inviti per ciascuna delle categorie di iscrizione possedute.

² La penalità è un meccanismo compensativo dell'algoritmo che tiene conto delle mancate risposte dell'Operatore economico agli inviti ricevuti in ragione di n. 1 invito aggiuntivo per ogni mancata risposta. Il sistema sarà utilizzato anche per la gestione delle penalità riferibili al rating di impresa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 al momento della disponibilità delle relative linee guida.

³ L'attivazione è la fase in cui l'Operatore economico, a seguito di verifica, viene abilitato alla rotazione e quindi diventa "selezionabile" per una data procedura.

A parità di numero di inviti e penalità, gli operatori sono ordinati secondo il numero ordine assegnato in elenco.

In sede di prima utilizzazione di ciascun elenco il software utilizzato dalla piattaforma attiverà la rotazione in base ad estrazione casuale onde assicurare la riservatezza degli inviti conformemente all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici riceveranno gli inviti a presentare offerte, correlati della documentazione all'uopo necessaria attraverso il sistema informatizzato mediante PEC.

SEZIONE – SERVIZI

CAPO III – ELENCO O. E. PER AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'ELENCO PRESTATORI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI

L'iscrizione all'elenco degli operatori economici prestatori di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici è consentita ai seguenti soggetti di cui all'art.46 del Codice dei contratti pubblici che posseggano i requisiti richiesti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n.263:

- a. professionisti singoli e associati;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a c);
- e. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

Per i suddetti operatori economici non devono sussistere:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice dei contratti pubblici;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

E' ammessa l'iscrizione all'operatore economico esclusivamente in forma singola, fermo restando la partecipazione alle procedura di gara nelle quali viene invitato in una delle forme di raggruppamento previste dall'art. 48 del Codice dei Contratti pubblici. In quest'ultima ipotesi gli altri operatori economici costituenti il raggruppamento possono non essere iscritti nell'elenco.

8. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO O.E. – AFFIDAMENTI – SERVIZI

Gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi tecnici, in riferimento alla fascia di importo a cui intendono iscriversi, devono possedere i seguenti requisiti, al momento della domanda e per tutta la durata dell'iscrizione:

a) Requisiti di carattere generale e speciale:

- insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
- insussistenza della condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door);
- insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159.

- il fatturato globale relativo al triennio precedente alla data di iscrizione all'elenco, almeno pari al valore previsto per fascia di importo, fermo restando che possono dimostrare il possesso del suddetto fatturato attraverso altra documentazione considerata idonea, quale ad esempio un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

9. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO e AFFIDAMENTO - SERVIZI

L'elenco è suddiviso in categorie di servizi al quale ciascun Operatore economico in possesso dei necessari requisiti può chiedere di essere iscritto.

Gli appalti relativi ai Servizi di Architettura e Ingegneria e altri Servizi tecnici si affideranno a mezzo AFFIDAMENTO DIRETTO previo confronto concorrenziale secondo le seguenti modalità:

- per importi inferiori a 40.000,00 € previo confronto concorrenziale tra almeno n. 5 operatori;
- per importi pari e superiori a 40.000,00 € ed inferiori ad 75.000,00 € previo confronto concorrenziale tra almeno n. 10 operatori;
- per importi pari o superiori a 75.000,00 € ed inferiori ad 139.000,00 € previo confronto concorrenziale tra almeno n. 15 operatori;

Per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria 139.000,00 € si farà ricorso alla PROCEDURA APERTA.

10. UTILIZZAZIONE DEGLI ELENCHI E CRITERIO DI ROTAZIONE - SERVIZI

L'elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, per l'espletamento delle procedure di affidamento diretto e negoziate ai sensi della normativa vigente in tema di contratti pubblici.

In base alle categorie e relative fasce di importo richieste per lo specifico affidamento, il Provveditorato seleziona, di volta in volta, gli operatori economici iscritti nell'elenco in base alla natura della prestazione e all'importo della stessa, utilizzando il criterio di Rotazione denominato (R6) "IN BASE A INVITI SU CATEGORIA E CLASSE, CON ACCREDITAMENTO INVITI VIRTUALI".

Restano ferme le disposizioni dettate dal D.L. 98/2011 convertito in L.111/2011 in materia di Sistema Accentrato delle Manutenzioni (c.d. Manutentore Unico) con riferimento Interventi immobili in uso dell'Amministrazione dello Stato.

In fase di selezione degli operatori da invitare, il sistema informativo applica algoritmi di perequazione alle nuove iscrizioni (cosiddetti "inviti virtuali" ⁴), al fine di evitare che le stesse beneficino di un vantaggio di posizione rispetto agli operatori già inseriti in elenco.

Agli operatori economici viene assegnato un numero d'ordine in base alla data e ora di arrivo della domanda di iscrizione.

⁴ L'invito virtuale corrisponde al numero di gare a cui l'Operatore economico sarebbe stato invitato se fosse stato iscritto dalla data di attivazione dell'albo. È un meccanismo compensativo che rappresenta il numero massimo di inviti presente nell'elenco ed attribuito ad un nuovo Operatore economico all'atto della sua attivazione, finalizzato al porre il nuovo Operatore economico al medesimo livello di coloro che hanno ricevuto un maggior numero di inviti per ciascuna delle categorie di iscrizione possedute.

Il sistema informativo assicura la rotazione degli inviti estraendo dall'elenco complessivo una sequenza di operatori economici in ordine inverso rispetto al numero di inviti già ricevuti per la categoria o prestazione prevalente della gara, alle penalità assegnate dal Provveditorato e al numero di inviti virtuali accreditati al momento dell'attivazione in elenco.

A parità di numero di inviti e penalità, gli operatori sono ordinati secondo il numero ordine assegnato in elenco.

In sede di prima utilizzazione di ciascun elenco il software utilizzato dalla piattaforma attiverà la rotazione in base ad estrazione casuale onde assicurare la riservatezza degli inviti conformemente all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

CAPO IV - MODALITA' DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI

L'iscrizione all'elenco avviene esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Maggioli e secondo le modalità di cui al presente capo.

Al fine dell'inoltro della istanza, è necessario registrarsi al portale, disporre di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale.

Per la presentazione della domanda è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del Portale, il caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e la loro sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo del certificato di firma digitale, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, e s.m.i. (c.d. Codice dell'amministrazione digitale), e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22.02.2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali".

La documentazione richiesta deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana.

L'invio della domanda di iscrizione comporta l'emissione di una comunicazione tramite PEC, quale ricevuta dell'avvenuta presentazione. Gli operatori economici saranno abilitati dopo la verifica della regolarità e completezza dell'istanza e il possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.

Ogni O.E. dovrà presentare la dichiarazione secondo la modulistica predisposta attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici.

Il Provveditorato si riserva, tuttavia, la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'Operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

11. DURATA, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Gli elenchi hanno validità permanente, e sono gestiti in modalità aperta e pertanto gli O.E. interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento. Ed infatti l'avviso, per costituire l'elenco, contenente le modalità di iscrizione è pubblicato in maniera permanente sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità sostenibili www.mit.gov.it nella Sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di gara e contratti" tori economici e sul portale appalti al link <https://portaleappalti.mit.gov.it> – sezione Elenco operatori economici > Bandi e avvisi d'iscrizione.

L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni nonché delle regole di utilizzo della piattaforma.

L'iscrizione ha durata illimitata a decorrere dalla comunicazione di avvenuta iscrizione, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, gli operatori economici devono manifestare con cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell'iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti di iscrizione. A tale scopo, al termine di ciascun anno dall'iscrizione all'Elenco verrà inviato 15 giorni prima un alert telematico (avviso telematico automatico), per consentire all'Operatore economico il rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l'invio della documentazione necessaria all'aggiornamento, con le modalità e nei tempi a tale scopo indicati dal Provveditorato.

Il mancato rinnovo non comporta l'esclusione dell'Operatore economico dall'Elenco, ma la sospensione dello stesso fino all'arrivo della richiesta di rinnovo.

12. GESTIONE DELL'ELENCO

La sospensione dagli elenchi per la durata di mesi 6 è disposta nei seguenti casi:

- a. per mancato rinnovo della dichiarazione del possesso dei requisiti;
- b. per non avere integrato la propria iscrizione con i requisiti richiesti dal Provveditorato;
- c. per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione agli elenchi;
- d. al maturare della 2° seconda penalità.

***Costituisce penalità la mancata partecipazione ad un solo invito (1).**

***Al 1° Primo invito inevaso segue l'aggiunta di un "invito virtuale".**

***Al 2° Secondo invito inevaso segue la sospensione dall'albo per la durata di (6) sei mesi.**

Si applicherà una penalità agli operatori economici nei casi si renderanno responsabili di una accertata negligenza o irregolarità, lavorazioni risultate non a regola d'arte o altra inadempienza, nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

In caso di penalità, l'Operatore economico riceverà una comunicazione e potrà presentare eventuali controdeduzioni avverso la suddetta decisione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta notifica. Tali controdeduzioni saranno oggetto di valutazione dirigenziale entro i successivi 30 giorni entro i quali, in caso di silenzio, l'applicazione della penalità si intenderà confermata.

La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi:

- a. per accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni ovvero gravi inadempimenti documentati;
- b. per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui ai paragrafi sopra;
- c. per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle verifiche propedeutiche all'affidamento o a campione ai sensi del D.P.R. 445/2000, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;
- d. presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazioni, nelle procedure di gara e nei subappalti;
- e. per formale richiesta dell'Operatore economico;

- f. per sopravvenuto conflitto di interessi con il Provveditorato;
- g. per inibizione per legge o per provvedimento disciplinare di sospensione/interdizione all'esercizio della libera professione;
- h. in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti di affidamento.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il Provveditorato – prima di procedere all'esclusione – invia all'Operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione.

Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'Operatore economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite.

Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, il Provveditorato adotta un provvedimento motivato con cui dispone la cancellazione dall'elenco.

Tale provvedimento è comunicato all'Operatore economico tramite PEC.

Gli operatori economici cancellati dall'Elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che sia decorso, a seconda della gravità dell'infrazione, un termine fino a un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione o diverso un termine previsto dai provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'Operatore economico iscritto.

13. VERIFICA DEI REQUISITI AUTODICHIARATI

I requisiti dichiarati dall'Operatore Economico in sede di istanza di iscrizione all'Elenco verranno verificati al momento della presentazione della stessa e prima dell'abilitazione al fine di disporre di un O.E. già qualificato e accelerare le procedure di affidamento.

Per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché della qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici dei soggetti in possesso di attestazione S.O.A., il Provveditorato provvederà all'acquisizione in proprio della documentazione necessaria presso gli enti competenti.

L'iscrizione nell'Elenco non esonera gli Operatori Economici dall'obbligo di allegare, nelle specifiche procedure, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella documentazione di gara.

14. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alla normativa vigente e in particolar modo al D. Lgs. 50/2016, al D.P.R. 445/2000 nonché alla Legge 241/1990.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In conformità alla normativa vigente sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'Albo e delle successive gare.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

L'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria.

16. FORO COMPETENTE

Le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e quelle relative all'iscrizione, sospensione o cancellazione dall'elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia.

Il Provveditore
Dott. Ing. Tommaso Colabufo

	Il Responsabile Uff. Gare e Contratti - Servizio IV	Dirigente Ufficio 1
	<i>*Arch. Rosa Isgro</i>	<i>Dott.ssa R.A. Lanzalaco</i>
<i>* firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2, D.Lgs. 39 del 12.02.93</i>		